

STATUTO
UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA

Art. 1 - Costituzione

I comuni di Brembate Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, costituiscono l'UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e della L.R. 27.6.2008, n. 19.

L'Unione ha sede in Madone, via Carso 73.

L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone.

Art. 2 - Funzioni

L'Unione è costituita per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di *“polizia municipale e polizia amministrativa locale”* e di *“attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”*, di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010.

Inoltre, all'Unione potranno essere conferiti:

- altre funzioni, anche fondamentali, dei comuni previste dalle leggi vigenti di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite da altri enti;
- specifici servizi di competenza dei comuni.

L'Unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

Il trasferimento all'Unione di ulteriori funzioni o servizi potrà essere valutato se la proposta verrà avanzata da almeno due comuni. La procedura per il trasferimento sarà quella descritta al successivo art. 3, comma 1, in quanto applicabile.

L'eventuale accoglimento della proposta è comunque subordinato alla garanzia del regolare funzionamento delle altre funzioni già esercitate dall'Unione stessa.

Art. 3 – Adesione di altri comuni

All'Unione possono aderire altri comuni, e la relativa istanza, in forma di deliberazione, è rivolta al presidente dell'Unione che:

- la sottopone alla giunta per l'espressione di un parere di *“accogliibilità”* rispetto a criteri di efficienza, economicità ed efficacia gestionale dell'Unione;
- la sottopone definitivamente all'assemblea dell'Unione per l'approvazione e la fissazione di termini e condizioni di adesione.

In seguito, il consiglio del comune aderente approva:

- atto costitutivo e statuto dell'Unione;
- termini e condizioni stabiliti dall'Assemblea dell'Unione.

L'Assemblea dell'Unione assume le modifiche statutarie necessarie ed opportune, per permettere l'adesione di nuovi comuni.

Art. 4 – Durata e scioglimento

La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.

L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con deliberazione dei consigli dei comuni associati, nella quale si provvede a nominare la persona incaricata della liquidazione, in conformità a criteri di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale redigere la relazione conclusiva della fase di liquidazione.

L'incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà ai comuni dell'Unione una relazione contenente:

- la definizione delle attività e delle passività dell'Unione, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla quota di partecipazione di ogni comune, ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
- l'assegnazione ai comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie considerando la provenienza originaria delle stesse e la quota di partecipazione di ogni comune al funzionamento dell'Unione.

I consigli comunali approvano la relazione conclusiva della procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie.

Lo scioglimento produce effetti alla scadenza dello stesso esercizio finanziario nel corso del quale si perfeziona.

Art. 5 - Recesso

Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetto a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.

L'Assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente o quello assunto dall'Unione e riferibile

pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente.

Ovvero, l'Assemblea dell'Unione può stabilire che il comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile.

In ogni caso, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

Al comune recedente vanno restituiti eventuali contributi alle spese versati in anticipo e non ancora impiegati ed una quota patrimoniale netta che tenga conto dei conferimenti in beni materiali e della partecipazione dello stesso comune alle spese per investimenti dell'Unione.

In caso di impegni economici pluriennali assunti dall'Unione in funzione delle proprie competenze, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione degli stessi, fatto salvo impegni assunti a maggioranza nel periodo intermedio tra la comunicazione del recesso e l'effettiva vigenza dello stesso, per i quali il recedente non è soggetto a tale obbligo. E' consentito all'Ente recedente obbligato per impegni assunti precedentemente il recesso, di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

Per la salvaguardia degli eventuali diritti patrimoniali acquisiti si rinvia alle apposite norme del presente statuto.

Art.- 6 – Trasferimento e revoca di funzioni e servizi

Durante l'esercizio finanziario, i comuni deliberano quali funzioni e servizi, tra quelli indicati nell'art. 2, sono trasferiti all'Unione con decorrenza dall'anno successivo.

Il trasferimento di dette competenze si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione, che può prevedere anche periodi e norme transitorie qualora si profilino criticità di ordine organizzativo e per favorire la continuità dell'azione amministrativa.

Il trasferimento di ulteriori competenze viene approvato con deliberazioni dei consigli comunali.

A seguito del trasferimento di funzioni, l'Unione svolge i compiti di gestione e ad essa competono le relative tasse, tariffe e contributi.

Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi.

Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

Come previsto all'art. 2, comma 2, del presente Statuto, l'Unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 15 della L. 241/90.

E' fatta salva, a partire dal terzo anno dall'adesione, la facoltà per i Comuni di deliberare il recesso da una o più funzioni o servizi trasferiti all'Unione.

Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.

In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.

La revoca di funzioni e compiti già conferiti all'Unione, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 7 - Disposizioni operative e finanziarie

Ogni comune aderente all'Unione partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
- b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio e sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.

I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di funzioni/servizi con specifico provvedimento dell'Assemblea dell'Unione.

E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune

stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Di norma, nella previsione delle spese si tiene conto di quelle direttamente correlate all'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi.

Le spese generali residue, non coperte da entrate ritraibili dalle funzioni esercitate o dai servizi prestati, sono coperte con risorse trasferite dai comuni in modo proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la spesa.

Dalla data stabilita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dell'Unione, i procedimenti relativi a istanze già presentate ai comuni sono conclusi dall'Unione.

Il sindaco può chiedere alla giunta dell'Unione che sia incaricato il responsabile del servizio presso l'Unione per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti procedurali e gestionali.

L'affidamento di funzioni e servizi all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale addetto o la messa a disposizione dello stesso mediante comando o distacco.

Art. 8 – Organi di governo dell'Unione

Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente.

Ai componenti degli organi di governo non compete alcuna indennità di funzione né gettone di presenza.

La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione.

Art. 9 – Assemblea dell'Unione

L'Assemblea dell'UNIONE esercita attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La competenza dell'Assemblea dell'UNIONE è limitata agli atti fondamentali che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 prevede per i Consigli comunali.

L'Assemblea dell'UNIONE è composta da un consigliere comunale per ogni comune aderente, eletto dal consiglio comunale di appartenenza.

Il funzionamento dell'Assemblea dell'UNIONE è stabilito da apposito regolamento dalla stessa approvato.

Fino all'approvazione di detto regolamento, il funzionamento dell'Assemblea dell'UNIONE ed i diritti e doveri dei consiglieri, sono retti dall'applicazione analogica delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e dai principi generali in materia di organi assembleari degli enti locali.

Il numero dei rappresentanti delle minoranze è complessivamente pari a un quarto, fino ad un massimo di tre consiglieri, del numero dei comuni dell'Unione e si aggiunge ai rappresentanti

dei singoli comuni.

I rappresentanti delle minoranze saranno individuati dagli stessi consiglieri comunali di minoranza secondo modalità definite nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dell'Unione .

L'Assemblea dell'UNIONE delibera con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

L'Assemblea dell'UNIONE delibera ordinariamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea dell'UNIONE dura in carica cinque anni.

In caso di turno elettorale non coincidente con la maggioranza dei comuni, il comune interessato rinnova il proprio rappresentante nell'Assemblea dell'UNIONE.

L'Assemblea dell'UNIONE elegge il proprio presidente.

Il ruolo di componente dell'Assemblea dell'UNIONE è incompatibile con quello di componente della Giunta e di Presidente dell'Unione.

Art. 10 – Giunta dell'Unione

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione.

La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero massimo di quattro assessori.

La Giunta è eletta dall'Assemblea dell'Unione fra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.

In prima convocazione, la Giunta delibera con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

La Giunta delibera ordinariamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, alla Giunta dell'Unione spettano le competenze che non siano riservate dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dell'UNIONE e che non ricadano nelle competenze del Presidente ai sensi di legge o dello statuto.

La Giunta attua gli indirizzi generali dell'Assemblea dell'UNIONE, riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Sono, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dell'UNIONE - e del piano esecutivo di gestione.

La giunta dura in carica cinque anni.

Art. 11 – Presidente dell’Unione

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dell’UNIONE, fra i Sindaci dei comuni associati.

Il Presidente svolge le funzioni attribuite ai Sindaci compatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente statuto e dagli atti attuativi.

Il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Il Presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici e i servizi dell’Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell’amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati.

La Giunta approva apposito Regolamento per disciplinare l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione.

Art. 13 – Segretario generale

L’Unione ha un Segretario generale, che è proposto dalla Giunta e nominato dal Presidente dell’Unione attingendo dall’apposito albo del ministero dell’interno e, in via prioritaria, tra i segretari dei comuni partecipanti l’Unione.

La durata dell’incarico e il relativo compenso sono stabiliti nel provvedimento di nomina e non può in ogni caso essere superiore alla durata del mandato del Presidente dell’Unione.

Il Segretario generale cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Presidente dell’Unione, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

Il Segretario generale dell’Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura

la verbalizzazione; esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

Art. 14 – Ordinamento finanziario e contabile

All'Unione si applicano le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili.

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Unione.

Fino all'adozione di tale regolamento l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento di contabilità del comune di Madone.

Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione è disciplinato il funzionamento del servizio finanziario.

Art. 15 – Revisione economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, il revisore dei conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 16 - Tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato ad una azienda di credito mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 17 . Rinvio ai principi dell'ordinamento comunale

Per quanto non previsto dal presente Statuto e come stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, all'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 18 – Clausole patrimoniali

Il patrimonio iniziale di dotazione dell'Unione è costituito dai beni che verranno apportati in conseguenza della liquidazione del "Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca".

Il patrimonio conseguente alla liquidazione del “Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca” può essere integrato, anche in fase di adesione all’Unione, da ulteriori conferimenti patrimoniali dai singoli Comuni aderenti.

Dei beni conferiti dal Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità..

Art. 19 – Norme transitorie

Il trasferimento delle funzioni fondamentali di “*polizia municipale e polizia amministrativa locale*” e di “*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”, avviene con deliberazione consiliare di ciascun comune senza obbligo di deliberazione di recepimento da parte dell’Unione.

Per garantire l’attività e l’operatività dell’Unione, nelle more dell’elezione e della nomina degli organi di governo della stessa, l’atto costitutivo individua il Presidente, i componenti della Giunta dell’Unione, i componenti dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9, comma 3 ed i rappresentanti delle minoranze all’interno dell’Assemblea dell’Unione.

L’elezione e la nomina degli organi di governo suddetti deve avvenire entro il 30.06.2014.

Art. 20 – Modifiche statutarie

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea, secondo le stesse norme previste per le modifiche statutarie dei Comuni e devono successivamente essere ratificate – entro 60 giorni– da tutti i consigli comunali dei Comuni aderenti all’Unione, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.